

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 547

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(MARTINO)

di concerto col **Ministro dell'interno**

(MARONI)

col **Ministro di grazia e giustizia**

(BIONDI)

col **Ministro delle finanze**

(TREMONTI)

col **Ministro del tesoro**

(DINI)

col **Ministro della difesa**

(PREVITI)

col **Ministro della pubblica istruzione**

(D'ONOFRIO)

col **Ministro del commercio con l'estero**

(BERNINI)

col **Ministro per i beni culturali e ambientali**

(FISICHELLA)

e col **Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea**

(COMINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 1994

Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	6
Disegno di legge	»	7
Testo del Trattato	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - 1. Il Trattato bilaterale di «amicizia e collaborazione» sottoscritto a Budapest, il 6 luglio ultimo scorso, dai Ministri degli esteri italiano e magiario, si configura come l'espressione più compiuta del netto salto di qualità registratosi più di recente nei rapporti tra i due Paesi, sulla scia delle profonde trasformazioni di segno democratico e pluralista prodottesi a partire dagli ultimi mesi del 1989 in Ungheria così come nella maggioranza degli altri paesi dell'Europa centro-orientale.

In tale contesto, attraverso la firma del Trattato in esame si è inteso, in particolare, da un lato, conferire alla citata evoluzione in positivo delle relazioni tra Italia e Ungheria un'appropriata consacrazione anche a livello formale; dall'altro, porre le basi per un deciso consolidamento di tale nuova cornice di rapporti, grazie alla definizione nel testo dell'accordo delle linee-guida e dei meccanismi che, nel segno di comuni obiettivi «strategici», dovranno presiedere negli anni a venire all'ulteriore approfondimento della collaborazione e dei contatti italo-magiari nei più diversi settori: da quello politico e della sicurezza a quello culturale; da quello economico-finanziario a quello della formazione tecnico-professionale e della tutela ambientale.

2. Il Trattato di «amicizia e collaborazione» tra Italia e Ungheria (di ispirazione e struttura analoga a quella dell'accordo bilaterale italo-cecoslovacco del 4 luglio 1991) è composto di 23 articoli e si articola sostanzialmente in sette parti:

- a) un preambolo, nel quale sono indicati i principi ispiratori dell'accordo;
- b) una parte bilaterale;
- c) sicurezza, disarmo e CSCE;
- d) le prospettive di avvicinamento dell'Ungheria alle Comunità europee;

e) la cooperazione economica, industriale, finanziaria, tecnico-scientifica e ambientale;

f) la cooperazione culturale, con particolare riguardo alla collaborazione tra scuole, istituzioni universitarie ed artistiche, nonché gli scambi giovanili;

g) la cooperazione nella lotta al traffico illecito di stupefacenti e alla criminalità organizzata.

Preambolo

Nel preambolo le Parti delineano motivazioni e obiettivi al centro dell'accordo in questione evidenziando come esso rifletta innanzitutto la comune volontà italiana e magiara di «sottolineare l'amicizia che unisce tradizionalmente i due Paesi e i due popoli e di rafforzare i rapporti bilaterali nei settori della politica, dell'economia, della cultura e della scienza».

Il preambolo individua quindi le finalità di ordine più generale alla cui realizzazione il Trattato intende contribuire.

Tra queste ultime degne di nota appaiono in particolare quelle di:

a) concorrere allo stabilimento di un ordine internazionale «basato sul diritto, sulla pace, sulla democrazia, sulla libertà e sul pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali»;

b) propiziare il definitivo superamento della divisione del Vecchio Continente, in linea con gli impegni assunti con l'Atto finale di Helsinki e con la Carta di Parigi per una nuova Europa;

c) rafforzare l'autorità delle Nazioni Unite quale foro prioritario per la tutela della pace e della sicurezza internazionale;

d) collaborare per la realizzazione di una sempre maggiore stabilità e sicurezza nel continente europeo.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articoli da 1 a 8

Attraverso gli articoli sopra indicati, le Parti conferiscono sostanza e spessore al condiviso intento di approfondire i loro contatti e la loro collaborazione nei settori:

- 1) politico bilaterale;
- 2) dei rapporti con la Comunità europea;
- 3) del disarmo e della CSCE;
- 4) del rafforzamento del ruolo delle Nazioni Unite.

Circa il primo aspetto, significativo appare soprattutto l'articolo 2 del Trattato relativo agli strumenti che dovranno presiedere all'intensificazione delle consultazioni e dei contatti tra i due Paesi. In tale quadro sono in particolare previsti: incontri al più alto livello una volta all'anno; incontri tra i Ministri degli esteri almeno una volta all'anno; incontri con scadenze periodiche degli altri membri di Governo nonché consultazioni regolari tra i due Ministri degli esteri su temi internazionali e bilaterali di mutuo interesse».

È inoltre previsto lo sviluppo di contatti, ai più diversi livelli, anche nel settore militare.

L'articolo 3 impegna, dal canto suo, le Parti a favorire i contatti e lo scambio di esperienze anche a livello parlamentare.

Circa il secondo dei temi evocati (rapporti con la comunità), l'articolo 5 che esso è specificatamente rivolto, prevede tra l'altro l'impegno italiano a: *a)* operare per «la rapida conclusione ed applicazione dell'accordo di associazione tra l'Ungheria e la Comunità europea; *b)* sostenere gli sforzi della Repubblica d'Ungheria «per creare le condizioni per una piena adesione alle Comunità europee».

Per ciò che attiene al terzo degli aspetti citati sicurezza, disarmo e CSCE) speciale importanza rivestono gli articoli 4, 6, 7 e 8.

Con l'articolo 4 Italia e Ungheria conven-gono infatti di: *a)* armonizzare, per quanto possibile, le loro posizioni qualora si verificassero situazioni o controversie suscettibili

li - secondo uno dei due Paesi - di «costituire una minaccia alla pace o alla sicurezza internazionale»; *b)* riconoscere, alla Parte che ritenesse una situazione o una controversia tale da minacciare i suoi supremi interessi di sicurezza, la facoltà di chiedere all'altra Parte l'immediato svolgimento di consultazioni bilaterali «anche al fine di individuare, all'occorrenza, idonee forme di assistenza».

Con l'articolo 6 viene ribadito l'intendimento delle Parti di operare per favorire la nascita di un «nuovo sistema di sicurezza e cooperazione europeo» nonché la creazione di istituzioni «atte a favorire il dialogo politico e la cooperazione» in ambito internazionale.

Tali orientamenti in materia di sicurezza trovano conferma all'articolo 7 col quale le Parti si impegnano a compiere comuni sforzi per assicurare «una nuova qualità della stabilità della sicurezza europea a livelli di armamenti e forze armate più bassi» ed auspicano la conclusione di nuovi accordi «sul disarmo e sul rafforzamento della fiducia e della sicurezza».

Alle tematiche societarie è infine dedicato l'articolo 8. Da un punto di vista operativo, quest'ultimo fa in particolare stato della comune volontà italiana e magiara di operare per il rafforzamento «del ruolo dell'ONU nella soluzione delle crisi e per far fronte alla crescente globalità ed interdipendenza degli eventi internazionali».

Articoli 9, 10, 11, 14, 15

I suddetti articoli delineano, in termini di enunciazioni programmatiche, un quadro di stretta cooperazione economica con riferimento al relativo *Memorandum* integrativo del 17 gennaio 1990 ed attraverso una serie di azioni e di interventi concordati che possono così sintetizzarsi:

favorire la costituzione di società miste, la partecipazione di capitali di ciascuno dei due Paesi sul territorio dell'altro, stimolare ogni forma di investimento, incoraggiare la cooperazione tra le rispettive imprese pubbliche e private;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sviluppare la collaborazione tra le due Parti nel quadro delle istituzioni economiche e finanziarie internazionali;

approfondire la cooperazione nei settori della formazione professionale e manageriale;

migliorare e ampliare i collegamenti tra i due paesi nei settori dei trasporti e dei servizi postali e di telecomunicazioni;

promuovere iniziative comuni nel campo della protezione dell'ambiente;

sviluppare la reciproca collaborazione in materia di tecnologie avanzate in vista di interventi industriali con particolare riferimento al risparmio energetico e alla modernizzazione delle infrastrutture.

Articoli 16, 17, 18

Gli articoli in questione hanno riguardo alla cooperazione culturale e sono finalizzati ai seguenti obiettivi:

intensificazione degli scambi;

sostegno allo sviluppo dei rispettivi istituti di cultura;

assistenza reciproca per la tutela dei patrimoni artistici;

collaborazione per la conservazione e il restauro dei monumenti e per la lotta contro il traffico illegale dei beni culturali;

insegnamento e diffusione della lingua e cultura di ciascuna delle due parti nel territorio dell'altra, scambio di insegnanti per la formazione e l'aggiornamento di docenti, collaborazione nei settori dei *mass-media*;

promozione degli scambi giovanili e dei gemellaggi tra città, regioni e altri enti territoriali e amministrativi.

Le attività legate agli articoli in questione trovano già applicazione nell'accordo firmato a Budapest il 21 settembre 1965, nonché nel Protocollo di esecuzione firmato il 5 dicembre 1990.

Infine l'articolo 19 prevede lo sviluppo della cooperazione tra le due Parti nella lotta alla criminalità organizzata e al traffico illecito di stupefacenti.

RELAZIONE TECNICA

L'applicazione del Trattato di amicizia e collaborazione tra l'Italia e l'Ungheria comporta un onere per lo scambio di visite tra delegazioni di militari dei due Paesi (articolo 2).

Nell'ipotesi di una missione annuale nel campo militare, alla quale partecipano cinque Generali di divisione, con una permanenza a Budapest di cinque giorni, nonchè di una riunione annuale per le regolari consultazioni tra funzionari dei rispettivi Ministeri degli esteri cui parteciperanno cinque dirigenti con una permanenza a Budapest di cinque giorni, si avrà la seguente spesa:

a) Spese di missione:

pernottamento (L. 180.000 al giorno × 10 funzionari × 5 giorni)	L. 9.000.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario \$ USA 94, al cambio di L. 1.600 = L. 150.000, cui si aggiungono L. 45.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione previ- sta dall'articolo 3 del regio decreto n. 941 del 3 giugno 1926; l'importo complessivo di L. 150.000 viene ridotto di L. 50.000, corrispondente a 1/3 della diaria (L. 145.000 × 6 persone × 3 giorni)	L. 7.250.000

b) Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Budapest × 10 persone = L. 1.600.000 × 10 persone	<u>L. 16.000.000</u>
TOTALE ONERE ANNUO ...	<u><u>L. 32.250.000</u></u>

Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato a decorrere dal 1994 ammonta a lire 32.250.000 (in cifra tonda lire 33.000.000).

Se si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 del Trattato stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 33 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE TRA LA REPUBBLICA
ITALIANA E LA REPUBBLICA D'UNGHERIA

La Repubblica Italiana e la Repubblica di Ungheria, desiderose di sottolineare l'amicizia che unisce tradizionalmente i due paesi e i due popoli e di rafforzare i rapporti bilaterali nei settori della politica, dell'economia, della cultura e della scienza;

nell'intento di contribuire allo stabilimento di un ordine internazionale basato sul diritto, sulla pace, sulla democrazia, sulla libertà e sul pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

sospinte dai cambiamenti politici e istituzionali verificatisi in Europa e guidate dal proposito di rendere irreversibile il superamento della divisione del vecchio continente e di favorire la convergenza sui valori della giustizia, del pluralismo e dell'economia di mercato;

riconoscendo l'importanza fondamentale dell'Atto Finale di Helsinki, della Carta di Parigi per una nuova Europa e degli altri documenti della CSCE e riconfermando gli impegni con essi assunti;

rispettose delle norme del diritto internazionale ed in particolare degli obblighi derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite e mosse dall'intento di rafforzare l'autorità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nei suoi sforzi per realizzare condizioni di pace, di sicurezza e di benessere nel mondo;

fermamente intenzionate a collaborare, nella comune prospettiva europea, per realizzare una maggiore stabilità e sicurezza nel continente;

sottolineando l'importanza della collaborazione tra la Repubblica d'Ungheria e le Comunità Europee ed esprimendo soddisfazione per l'appartenenza dei due Stati al Consiglio d'Europa;

consapevoli del ruolo essenziale che la NATO e l'UED svolgono per la sicurezza in Europa;

desiderose di contribuire all'avvicinamento tra i popoli europei e alla loro maggiore conoscenza e comprensione mediante iniziative comuni da realizzare in un quadro di cooperazione regionale con particolare riguardo all'iniziativa Pentagonale;

nell'intento di rafforzare i loro rapporti e di conferire ad essi nuova qualità e dimensioni;

hanno deciso di stipulare il presente Trattato, convenendo quanto segue:

Articolo 1

La Repubblica italiana e la Repubblica di Ungheria (d'ora innanzi dette "le Alte Parti Contraenti") svilupperanno le loro relazioni in ogni settore di mutuo interesse e approfondiranno

Spazio del Contrattacco Diplomatico
dei Trattati e degli Affari Legislativi



per copia conforme
R. F. C.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la loro collaborazione in modo continuo e coerente. Esse si adopereranno altresì per l'intensificazione dei rapporti tra i popoli italiano e ungherese sulla base delle comuni tradizioni e del comune patrimonio culturale.

Le Alte Parti Contraenti intendono sfruttare pienamente le nuove possibilità venutesi a creare a seguito dei profondi cambiamenti verificatisi in Europa per il rafforzamento delle relazioni politiche, economiche e culturali tra i due paesi nonché per l'istituzione di più stretti rapporti di amicizia.

Esse stipuleranno, quando occorra, altri accordi e convenzioni per dare attuazione agli impegni assunti con il presente Trattato.

Articolo 2

Le Alte Parti Contraenti terranno consultazioni regolari e periodiche sulle questioni internazionali di mutuo interesse, tra cui quelle relative alla sicurezza, per favorire l'instaurazione di legami di solidarietà e nuove forme di collaborazione tra i due Paesi.

A tal fine incontri al più alto livello avranno luogo una volta all'anno; i Ministri degli Esteri si incontreranno per lo meno una volta all'anno; altri membri di governo terranno consultazioni con scadenze periodiche.

Le Alte Parti Contraenti svilupperanno contatti nel settore militare mediante visite regolari dei rispettivi Ministri della Difesa, Capi di Stato Maggiore, delegazioni e unità delle varie Armi, allievi delle Accademie militari italiane e ungheresi.

Consultazioni regolari avranno luogo tra i due Ministeri degli Esteri su temi internazionali o bilaterali di mutuo interesse.

Articolo 3

Le Alte Parti Contraenti favoriranno i contatti e lo scambio di esperienze tra i loro Parlamenti per promuovere lo sviluppo delle relazioni bilaterali ed il consolidamento della democrazia e della collaborazione in Europa.

Articolo 4

Qualora si verificassero situazioni o controversie suscettibili, secondo una delle Parti, di costituire una minaccia alla pace o alla sicurezza internazionale, le Alte Parti Contraenti armonizzeranno, nei limiti del possibile, le loro posizioni in vista dell'adozione delle misure più idonee ad alleggerire la tensione.

Qualora una delle Parti ritenesse che una situazione ed una controversia minacciasse i suoi supremi interessi di sicurezza, essa può chiedere all'altra Parte di tenere senza indugio consultazioni bilaterali, anche al fine di individuare, all'occorrenza, idonee forme di assistenza.

Articolo 5

Le Alte Parti Contraenti intensificheranno gli sforzi per favorire l'unità del continente sulla base dei principi di democrazia, libertà, pluralismo, rispetto dei diritti dell'uomo e per approfondire il processo di integrazione europea, che consentirà tra l'altro l'elevazione del benessere materiale collettivo.

In particolare esse auspicano un ulteriore rafforzamento delle Comunità Europee e dei loro vincoli di associazione con gli altri paesi d'Europa, anche nella prospettiva di una loro adesione nei tempi e con le modalità che si riveleranno più opportuni.

La Repubblica Italiana appoggia la rapida conclusione e l'applicazione dell'Accordo di associazione tra la Repubblica di Ungheria e le Comunità Europee.

La Repubblica Italiana sosterrà gli sforzi della Repubblica di Ungheria per creare le condizioni per la sua piena adesione alle Comunità Europee.

La Repubblica Italiana, nei limiti delle sue possibilità, presterà alla Repubblica di Ungheria l'assistenza necessaria per l'adattamento della legislazione ungherese alle norme ed alle regole comunitarie.

Articolo 6

Le Alte Parti Contraenti, in armonia con gli impegni assunti nella Carta di Parigi per una nuova Europa, esprimono il loro comune intendimento di favorire lo sviluppo di rapporti di amicizia e di cooperazione tra i paesi membri della CSCE tramite la creazione di un nuovo sistema di sicurezza e di cooperazione europea.

Le due Parti sono fermamente intenzionate a promuovere la creazione di istituzioni atte a favorire il dialogo politico e la cooperazione, ivi compresi i nuovi procedimenti e i mezzi di prevenzione delle crisi e della soluzione delle controversie internazionali.

Articolo 7

Le Alte Parti Contraenti compiranno comuni sforzi per raggiungere una nuova qualità della stabilità e della sicurezza europee a livelli di armamenti e di forze armate più bassi, sufficienti per scongiurare la guerra e per garantire la difesa.

Esse auspicano la conclusione di nuovi accordi sul disarmo e sul rafforzamento della fiducia e della sicurezza e ritengono indispensabile la piena applicazione degli accordi conclusi.

Articolo 8

Le Alte Parti Contraenti, tenuto conto che il diritto internazionale impone agli Stati che le controversie debbano

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

essere risolte con mezzi pacifici e che essi sono obbligati ad astenersi nei rapporti internazionali dalla minaccia e dall'uso della forza, appoggiano il rafforzamento del ruolo dell'ONU nella soluzione delle crisi e per far fronte alla crescente globalità ed interdipendenza degli eventi internazionali.

Esse sottolineano la fondamentale importanza del pieno rispetto da parte di tutti i membri della comunità internazionale della Carta delle Nazioni Unite e ritengono che l'ONU abbia gli strumenti necessari per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 7

Le Alte Parti Contraenti favoriranno l'ulteriore sviluppo della loro cooperazione economica in ogni campo, allargandola anche a settori ed iniziative tecnologicamente più avanzati.

Esse concordano che un tale sviluppo corrisponda alle caratteristiche di complementarità e interdipendenza tra i loro sistemi economici e che può rappresentare un sicuro punto di riferimento anche per gli altri Stati dell'Europa, con particolare riguardo al contesto dell'Iniziativa Pentagonale.

A tal fine, le Alte Parti Contraenti favoriranno l'intensificazione dei contatti a livello politico, tecnico e imprenditoriale, lo scambio di quadri e di informazioni. Esse svilupperanno una più stretta cooperazione anche nel campo della legislazione economica, favorendo l'istituzione di società miste e impegnandosi a creare tutte le condizioni richieste dalla libertà di investimento nei rispettivi territori nazionali.

Ciascuna delle due Parti coopererà per favorire l'aumento della partecipazione del proprio capitale nell'economia dell'altra Parte. Le Alte Parti Contraenti favoriranno i processi di acquisizione societaria tra aziende dei due paesi, al fine di passare in tempi brevi dalla collaborazione prevalentemente industriale a quella strutturale.

Le Alte Parti Contraenti si sforzeranno di stabilire un quadro adeguato e trasparente per le attività delle rispettive imprese, riservando ad esse parità di trattamento rispetto a quelle degli altri paesi.

Le Alte Parti Contraenti stimoleranno la collaborazione tra le imprese pubbliche e private di entrambi i Paesi, e in particolare tra quelle piccole e medie.

Ciascuna Parte assicurerà la piena utilizzazione degli interventi finanziari dell'altra Parte per investimenti nel proprio territorio. Le Parti favoriranno lo sviluppo di istituzioni finanziarie nella Repubblica di Ungheria, riferendosi alla esperienza italiana in questo campo.

Le Alte Parti Contraenti svilupperanno la loro collaborazione nell'ambito delle istituzioni economiche multilaterali e delle organizzazioni finanziarie internazionali. Esse avvieranno in particolare forme di collaborazione nel quadro della Banca Europea di Ricostruzione e Sviluppo per la realizzazione di iniziative di interesse

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

comune, a livello bilaterale e regionale, inclusi i progetti individuati nell'ambito della Pentagonale.

Articolo 10

Al fine di facilitare lo sviluppo dell'economia di mercato in Ungheria, le Alte Parti Contraenti si impegnano a collaborare nel settore della formazione professionale e manageriale e a sviluppare la collaborazione tecnica, particolarmente nei campi della politica economica e del diritto applicato, sulla base del relativo Memorandum intergovernativo del 17 gennaio 1990.

Articolo 11

Le Alte Parti Contraenti intendono utilizzare nel modo più proficuo e completo le possibilità offerte dal quadro giuridico degli accordi tra le Comunità Europee e la Repubblica di Ungheria, con particolare riferimento alla cooperazione industriale - favorendo il miglioramento delle condizioni generali di collaborazione tra le imprese e gli operatori - alla promozione e protezione degli investimenti, alla cooperazione scientifica e tecnologica, all'energia, alla petrolchimica, all'agricoltura ed all'industria alimentare, all'elettronica, alle telecomunicazioni, ai trasporti, all'ambiente, ai servizi finanziari, al turismo, alla formazione professionale e tecnica.

Articolo 12

Gli impegni presi dalla Repubblica Italiana negli accordi bilaterali con la Repubblica di Ungheria rispettano le competenze delle Comunità Europee, le disposizioni emanate dalle loro Istituzioni nonché le altre disposizioni concordate tra gli stati membri della CEE in attuazione del sistema comunitario.

Articolo 13

Le Alte Parti Contraenti auspicano che lo sviluppo della cooperazione tra gli stati europei si accompagni al rafforzamento dei legami di solidarietà con i paesi degli altri continenti.

Articolo 14

Le Alte Parti Contraenti, consapevoli della grande importanza che la protezione dell'ambiente riveste per il benessere dei popoli di entrambi i Paesi, si impegnano a promuovere ogni utile azione a livello nazionale, regionale e internazionale volta alla tutela ecologica del patrimonio naturale.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Esse intendono promuovere ed incentivare ogni forma di cooperazione a livello bilaterale e multilaterale per la protezione dell'ambiente in un quadro di sviluppo sostenibile delle risorse naturali, al fine di garantire la difesa del patrimonio ambientale da ogni fonte di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo.

Articolo 15

Le Alte Parti Contraenti imprimeranno un'accelerazione alla loro collaborazione scientifica ed in materia di tecnologie avanzate, sia sulla base di programmi già concordati, sia identificando nuove linee di priorità.

Esse attribuiscono un carattere prioritario alla collaborazione in materia di innovazioni tecnologiche e nel settore energetico. Esse intensificheranno lo studio reciproco delle modalità tecniche per interventi di carattere industriale nei suddetti settori, con particolare riferimento al risparmio energetico ed alla modernizzazione delle infrastrutture.

Le Alte Parti Contraenti promuoveranno inoltre una collaborazione organica a livello europeo nei campi menzionati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, assecondando l'inserimento di organismi ungheresi in programmi multilaterali europei di collaborazione scientifica e tecnologica.

Articolo 16

Basandosi sul processo di plurisecolare reciproco arricchimento della cultura dei due Popoli e sul loro contributo alla civiltà europea, la Repubblica Italiana e la Repubblica di Ungheria compiranno ogni sforzo per sviluppare ulteriormente la collaborazione bilaterale nel campo della cultura.

Le Alte Parti Contraenti dedicheranno una particolare attenzione alla promozione della conoscenza dei rispettivi patrimoni nazionali nei campi dell'arte e della cultura.

Esse si impegnano a fornire il massimo appoggio allo sviluppo dell'attività dell'Istituto Italiano di Cultura a Budapest e dell'Accademia di Ungheria a Roma. Esse confermano la disponibilità a facilitare l'accesso alla lingua ed alla cultura dell'altra Parte attraverso il sostegno delle iniziative pubbliche e private e anche attraverso lo scambio di borsisti e di studenti.

Le Alte Parti Contraenti incoraggeranno la collaborazione diretta tra i settori universitari, culturali ed artistici dei due Paesi nonché tra gli organismi che operano in tali settori.

Esse si impegnano a rendere possibile nelle scuole e nelle istituzioni universitarie, l'insegnamento della lingua dell'altra Parte. A tal fine ciascuna delle due Parti metterà a disposizione dell'altra i mezzi per favorire la formazione e l'aggiornamento dei docenti nonché i mezzi didattici, compreso l'uso della televisione e della radio, degli audiovisivi e

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della tecnica informatica. Esse appoggeranno iniziative per l'istituzione di scuole bilingue.

Le Alte Parti Contraenti sosterranno le iniziative atte a favorire la collaborazione nel settore radiotelevisivo e negli altri settori di informazione ai fini dell'accrescimento della reciproca conoscenza in tutti i campi. Esse incoraggeranno la produzione di emissioni bilingue regolari e di sceneggiati dedicati ai maggiori eventi storici in entrambi i Paesi.

Articolo 17

Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad assistersi reciprocamente per la tutela e la valorizzazione dei loro patrimoni culturale e artistico e ad incoraggiare la collaborazione tra Istituzioni operanti nella conservazione e nel restauro di monumenti nonché tra musei ed Istituzioni specializzate operanti nel settore.

Esse concordano che le opere d'arte trafugate o esportate illegalmente che si trovino nel loro territorio vengano restituite all'altra Parte.

Articolo 18

Le Alte Parti Contraenti incoraggeranno l'intensificazione dei contatti diretti tra i loro cittadini, tra partiti, sindacati, fondazioni e associazioni riconosciute, centri di studio, nonché altre associazioni di fatto, quali associazioni femminili, organizzazioni sportive, associazioni religiose, associazioni ecologiche ed altre.

Esse promuoveranno in ogni modo gli scambi giovanili.

Le Alte Parti Contraenti favoriranno altresì i gemellaggi e l'intensificazione degli scambi tra singole città, regioni ed altri enti territoriali e non territoriali.

Articolo 19

Le Alte Parti Contraenti collaboreranno nella lotta al traffico illecito di stupefacenti ed alla criminalità organizzata. A tal fine esse si impegnano all'occorrenza a procedere ad opportuni scambi di informazioni.

Articolo 20

Le Alte Parti Contraenti ritengono che le minoranze nazionali costituiscano parte integrante dello Stato in cui vivono e che esse, come i singoli individui che vi appartengono, rappresentano per la loro diversità etnica, linguistica, culturale e religiosa un fattore di arricchimento di ogni società e Stato.

Articolo 21

Quanto previsto nel presente Trattato non incide in alcun modo sugli obblighi derivanti dai Trattati e dagli Accordi bilaterali e multilaterali anteriormente stipulati dalle Alte Parti Contraenti.

Il presente Trattato non intende recare pregiudizio ad alcun Stato terzo.

Articolo 22

Il presente Trattato dovrà essere ratificato ed entrerà in vigore con lo scambio dei documenti di ratifica.

Articolo 23

Il presente Trattato viene concluso per la durata di quindici anni e verrà tacitamente prorogato per periodi successivi di cinque anni a meno che una delle Alte Parti Contraenti non esprima il proposito di porvi termine mediante un preavviso scritto di un anno prima di ogni scadenza.

Fatto a Budapest il 6 luglio 1991 in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e in lingua ungherese, entrambi i testi aventi uguale valore.

PER
LA REPUBBLICA ITALIANA

Lic de Michelis

PER
LA REPUBBLICA DI UNGERIA

[Signature]

